

**ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA PER LA MODALITA' WEBINAR, E-LEARNING E PODCAST  
E DI CUI ALL'ART. 12 e 13 DEL REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA  
FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO**

**A) Modalità e-learning**

1. La piattaforma e-learning deve consentire di valutare la qualità di un evento formativo in termini di "efficacia formativa", misurando i risultati dell'apprendimento e la capacità di rispondere agli obiettivi proposti. A tale scopo la piattaforma deve fornire strumenti per test ed esercitazioni online.
2. Ad ogni ora di lezione, seguita attraverso la metodologia e-learning, è attribuito n. 1 credito, fermo restando l'infrazionabilità dell'evento.
3. Ciascuna ora di lezione viene suddivisa in almeno quattro parti, c.d. "moduli". Ciascun modulo può avere una diversa durata.
4. Alla fine di ciascun modulo è prevista una domanda di verifica intermedia dopo la quale il Consulente del Lavoro potrà accedere al modulo successivo. Poiché il credito formativo non dipende dall'esito positivo di tali domande di verifica intermedia, il Consulente del Lavoro avrà accesso al modulo successivo sia che risponda correttamente sia che risponda in modo errato.
5. La domanda di verifica intermedia rimane visualizzata finché il Consulente del Lavoro non risponde.
6. Al termine dell'ora di lezione è obbligatorio un test di verifica finale contenente almeno 10 (dieci) domande: se il Consulente del Lavoro risponde correttamente ad almeno il 60 (sessanta) per cento delle domande proposte ottiene il credito; in caso contrario, il Consulente del Lavoro può rivedere la lezione rispondendo nuovamente alle domande intermedie e al test finale fino ad un massimo di tre volte.
7. Nel caso in cui il Consulente del Lavoro consegua il credito formativo, la piattaforma dovrà erogare automaticamente l'attestato personalizzato in formato PDF con il quale si certifica che è stata seguita tutta l'ora di lezione e che è stato superato il test di verifica finale.
8. Ai fini della corretta attribuzione dei crediti, il Consiglio Provinciale avrà cura di validare l'attestato e-learning che il Consulente del Lavoro dovrà caricare nell'apposita sezione della piattaforma di formazione, all'interno dell'area riservata.
9. L'ente formatore, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o rinnovo, è tenuto ad allegare in piattaforma una specifica dichiarazione di conformità della piattaforma utilizzata alle presenti linee guida approvate dal Consiglio Nazionale.

**B) Modalità Webinar**

1. Con il termine "Webinar" si intendono gli eventi formativi, la cui partecipazione in forma remota è possibile mediante una connessione internet (online, appunto web seminar), in cui i partecipanti, tramite i propri strumenti informatici, sono collegati, in tempo reale (modalità sincrona), con il soggetto formatore, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma dell'ente formatore.
2. La partecipazione del Consulente del Lavoro deve essere verificata tramite rilevazione degli accessi e tracciatura delle attività della piattaforma dell'Ente formatore, previa identificazione del professionista mediante inserimento del numero del relativo tesserino DUI o altro sistema di identificazione.
3. È ammesso esclusivamente l'utilizzo di piattaforme Webinar che consentano il tracciamento informatico delle presenze e di generare un file contenente tutti i dati dei partecipanti, necessari per l'attestazione chiara e inequivocabile della loro presenza

all'evento, ovvero: data di svolgimento evento, nominativo partecipante, codice fiscale partecipante, numero di iscrizione e albo di appartenenza del partecipante, ora di ingresso, ora di uscita e che siano conformi alle presenti linee guida. Non è pertanto ammesso l'utilizzo di sistemi di videoconferenza (es. *Lifesize, Teams*) che non consentano il tracciamento informatico della presenza e della partecipazione degli iscritti ad un evento.

4. Per la conclusione dell'evento e ai fini dell'attribuzione dei relativi crediti è necessario imputare le presenze nei 30 giorni successivi alla chiusura dell'evento, tramite il caricamento automatico di un file *excel* contenente i dati dei partecipanti, utilizzando unicamente il modello scaricabile dalla piattaforma formazione.
5. L'ente formatore, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o rinnovo, è tenuto ad allegare in piattaforma una specifica dichiarazione di conformità della piattaforma webinar utilizzata alle presenti linee guida approvate dal Consiglio Nazionale.
6. Non è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, salvo singole istanze presentate dai partecipanti all'evento formativo.

### **C) Podcast**

La modalità podcast è equiparata all'e-learning. Tale modalità consiste in un contenuto audio originale, di natura seriale a episodi, reso disponibile mediante collegamento asincrono.

Anche per questa modalità:

1. Ogni ora di corso è suddivisa in 4 unità audio.
2. Il credito non potrà essere conseguito se non al termine della fruizione del podcast nelle sue 4 unità, ovvero quattro moduli.
3. Alla fine di ciascun modulo è prevista una domanda di verifica intermedia – ovvero tre domande di verifiche intermedia per ogni ora di lezione - dopo la quale il Consulente del Lavoro potrà accedere al modulo successivo. Poiché il credito formativo non dipende dall'esito positivo di tali domande di verifica intermedia, il Consulente del Lavoro avrà accesso al modulo successivo sia che risponda correttamente sia che risponda in modo errato.
4. Per rispondere alle domande di verifica intermedia occorrerà passare alla modalità video e rispondere da tastiera dello smartphone o del pc) o prevedere un software di riconoscimento vocale.
5. In caso di utilizzo di modalità video, la domanda di verifica intermedia rimane visualizzata finché il Consulente del Lavoro non risponde.
6. Al termine dell'ora di lezione è obbligatorio un test di verifica finale contenente almeno 10 (dieci) domande: se il Consulente del Lavoro risponde correttamente ad almeno il 60 (sessanta) per cento delle domande proposte ottiene il credito; in caso contrario, il Consulente del Lavoro può ascoltare nuovamente la lezione e rispondendo nuovamente alle domande intermedie e al test finale fino a un massimo di tre volte.
7. Qualora il Consulente del Lavoro consegua il credito formativo, dovrà ricevere via email o via pec l'attestato personalizzato in formato PDF con il quale si certifica che è stata seguita tutta l'ora di lezione e che è stato superato il test di verifica finale. Come previsto al punto 7, lett. A) delle presenti linee guida, il Consulente dovrà caricare l'attestato che certifica la corretta fruizione del corso podcast nell'apposita area della piattaforma (area e-learning) affinché sia validato dal Consiglio Provinciale competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti.